TRA AI E UN PROMPT BEN SCRITTO SI SALVA SOLO CHI LEGGE

scritto da goal | 30 Dicembre 2025



di Vera Daniele*

Due e contrapposte le scuole di pensiero sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

Alla prima appartengono i "bulimici", coloro che non possono più immaginare una vita senza impartire comandi ad Alexa. Sono coloro che hanno sostituito la fantasia ed il ragionamento con la concentrazione basilare, necessaria per scrivere un prompt dettagliato e completo. E poi ci sono gli "scettici". Quelli per i quali l'Intelligenza Artificiale è "cosa altra" rispetto alla loro vita quotidiana. Ma prima o poi anche gli scettici, contaminati dai colleghi, per semplice curiosità o noia, un giorno si ritrovano ad interrogare Chat GPT. Ricordiamo tutti l'ebrezza e lo stupore della prima volta. Vediamo materializzarsi in pochi secondi un testo o una tabella, che avremo impiegato ore a redigere manualmente. Magari, la prima volta, chiediamo a Chat GPT di organizzarci un viaggio o di suggerirci una ricetta. Ma poi, perché no? Sperimentiamo anche un supporto nel nostro lavoro. Proviamo a chiedergli l'aiuto nella redazione di una lettera di contestazione o nella predisposizione di un parere. Le prime volte la curiosità ci porta a leggere le risposte, quasi sempre compiacendoci di ciò che abbiamo davanti agli occhi.

E tra noi possiamo confessarlo: a nessuno di noi è mai venuto in mente di informare il cliente che il servizio, per il quale

ci paga, non è propriamente frutto del nostro intelletto, ma il prodotto di un'intelligenza (sì), ma artificiale.

E poi arrivano i periodi di lavoro stressanti e pieni di scadenze. Ed è in questo momento che la curiosità lascia il posto alla fiducia. Abbiamo interrogato l'AI ed è sempre andata bene. E allora, velocemente, ci riproviamo. Facciamo un "copia e incolla" ed è fatta!

Ed è quello che deve essere successo al povero avvocato, che si è visto respingere dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro con la recente sentenza del 16 settembre 2025, la propria opposizione, con condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c., proprio per l'uso scorretto dell'intelligenza artificiale. Si corre, non si rilegge e non si controlla. Ed ecco che finiscono in atti, sentenze dirimenti al fine del giudizio, ma ahimè generosamente INVENTATE dall'intelligenza artificiale!

Se è vero che ormai siamo bombardati dalle notizie ed i miracoli possibili grazie all'AI, si parla molto meno del regime giuridico che ne disciplina l'uso – per tutti – ma anche per i professionisti. La tanto bistrattata Comunità Europea ha avuto il merito di essere stata la prima a cercare di stabilire delle regole per chi realizza, commercializza, ma anche utilizza i modelli di Intelligenza Artificiale.

Con il Regolamento 2024/1689 del 12 luglio 2024 (cd. AI Act) il Parlamento Europeo promuove la diffusione dell'intelligenza artificiale (IA), a condizione che essa sia ANTROPOCENTRICA e AFFIDABILE (articolo 1 del Regolamento).

Opportuno ricordare che, a differenza delle direttive, che per essere applicate richiedono il recepimento con legge nazionale, il regolamento europeo è fonte giuridica immediatamente applicabile a tutti gli stati membri. L'entrata in vigore del Regolamento è prevista in tre fasi (di cui l'ultima sarà nel 2026), ma già oggi sono applicabili e cogenti i principi cardine fondamentali per l'utilizzo

dell’intelligenza artificiale in qualunque settore (ad eccezione dell’uso squisitamente personale).

Parliamo di:

- ***Alfabetizzazione***: Non si può improvvisare l’utilizzo dell’AI, ma è necessario un approccio formato. Le aziende, che introducono per i propri dipendenti l’uso di modelli di AI, dovranno garantire un’adeguata formazione. Lo stesso principio vale per i professionisti. E non si parla solo di imparare come interrogare la macchina, ma soprattutto dei rischi giuridici derivanti da un uso imprudente, in termini di dispersione di dati personali, di tutela del diritto d’autore e del know how aziendale;
- ***Sorveglianza umana***: La macchina può sbagliare, perché non fornisce la risposta perfetta, ma la risposta disponibile in base al materiale che la alimenta e l’allena. L’unico rimedio per i cosiddetti bias è il controllo umano. Più è articolato il quesito, maggiore dovrà essere l’attenzione dell’essere umano nel controllare ed approfondire gli output della macchina.
- ***Trasparenza***: Duplice la declinazione di questo principio. Per i produttori (cd.provider), la trasparenza è l’informativa, da rendere in termini chiari e comprensibili, sulle modalità di alimentazione e allenamento delle macchine, sulle fonti da cui vengono acquisiti i dati, sugli algoritmi utilizzati e sulle modalità di utilizzo e conservazione dei prompt e degli output. Per l’utilizzatore (cd.*deployer*) la trasparenza si traduce in “onestà intellettuale” ovvero nell’informare i terzi destinatari di servizi professionali, dell’utilizzo strumentale dell’intelligenza artificiale.

Proprio quest’ultimo principio ha inspirato il legislatore italiano nella disciplina sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei professionisti. In particolare,

l’articolo 13 della Legge n. 132/2025, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” dispone:

1. *L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle* ***attività strumentali e di supporto*** *all’attività professionale e con* ***prevalenza del lavoro intellettuale*** *oggetto della prestazione d’opera.*
2. *Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente,* ***le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo****.”*

In primo luogo, la normativa riafferma l’essenza dell’attività intellettuale umana, ponendo un vero e proprio divieto e limite alla sostituzione del professionista con la macchina.

È espressamente vietato, infatti, delegare all’AI l’integrale prestazione professionale che rimane presidio esclusivo della mente umana. L’ausilio della macchina dovrà essere limitato allo svolgimento di attività accessorie, quali software di analisi documentale, piattaforme di *e-discovery*, sistemi generativi di supporto alla redazione di testi.

Il secondo comma introduce l’obbligo di informazione del cliente. Non è più possibile “spacciare” l’output per il frutto del nostro intelletto, ma è obbligatorio informare il cliente se, nello svolgimento dell’incarico, il professionista intende fare uso – nei limiti anzidetti – di strumenti di intelligenza artificiale.

Per non trovarsi impreparati, sarà, quindi, opportuno inserire una clausola *ad hoc* nei nostri preventivi o nelle lettere di conferimento di incarico che preservi il legittimo diritto del professionista di utilizzare i moderni strumenti messi a

disposizione dalla tecnica. Il futuro è già qui. I limiti e gli obblighi per noi professionisti non sono ipotesi future, ma quanto previsto dal citato articolo 13 è già attualità, essendo la normativa entrata in vigore il 10 ottobre 2025.

**Avvocata in Bologna*